

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2125 del 07 settembre 2010

Richiedente: Bibione Green Energy S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 935,55 kWp nel Comune di San Michele al Tagliamento VE - loc. Rancarassi, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

[Energia e industria]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a Bibione Green Energy S.r.l. a costruire ed esercire impianto fotovoltaico in comune di San Michele al Tagliamento VE - loc. Rincarassi.

L'assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 2.03.2010.

Con nota del 10.6.2010 acquisita alla Regione del Veneto con prot. n 323967/57.00 del 10.06.2010, la ditta Bibione Green Energy S.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, nonché degli impianti di connessione alla rete pubblica, con potenza di 935,55kWp, sito nel Comune di San Michele al Tagliamento VE in Z.T.O. E/2 sottozona agricola produttiva, in base all'art. 45 delle NTA del PRG comunale vigente.

Il progetto dell'impianto prevede l'installazione di n. 4158 moduli fotovoltaici in silicio cristallino non integrati, aventi potenza pari a 225 Wp cadauno, per complessivi 935,55 kWp, per una superficie occupata dall'impianto pari al 70% (circa 15.000 mq) su mq 20.050 complessivi, posti su telai in alluminio anodizzato ancorati al terreno mediante struttura fissa in acciaio zincato denominati "solar linea 1".

Il progetto prevede altresì la realizzazione di una cabina composta da 3 locali: locale consegna (distributore), locale misure ad uso promiscuo e locale utente, a sua volta suddiviso in vani che contengono le celle ed i quadri di media tensione, il trasformatore ed il gruppo di conversione. La cabina è prefabbricata di dimensioni pari a 15X3,50 H 2,34 mt.

L'impianto sarà connesso alla rete ENEL in MT realizzando una linea di connessione MT completamente interrata e realizzata con spingi tubo per tutti gli attraversamenti, su canali, fossati e strada provinciale, con scavo a cielo aperto per la strada comunale.

L'impianto di connessione sarà realizzato a cura di Bibione Green Energy S.r.l.; sarà invece ENEL il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dello stesso.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs.387/03 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s. m. e i.

In data 22.06.2010 si è svolta la Conferenza di servizi istruttoria, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente.

In sede di Conferenza di servizi istruttoria, a seguito dell'esame degli elaborati di progetto, sono state formulate alcune osservazioni da parte degli enti partecipanti, con particolare riferimento al progetto di elettrodotto ed alle sue modalità di posa, alla fascia di rispetto della cabina Enel, nonché alla realizzazione degli interventi di mitigazione, la cui definizione è

demandata al Comune.

Il progetto è stato sottoposto screening di Vinca e sullo stesso si è espresso favorevolmente il Comitato istituito presso la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e parchi (relazione istruttoria Tecnica n. URB/2010/46), che ne ha comunicato la conformità alla DGRV n. 3173 del 10.10.2006.

Con nota del 12 luglio 2010, Bibione Green Energy S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste dalla Conferenza di servizi.

Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari al rilascio del provvedimento unico e in data 29.7.2010 si è quindi tenuta la conferenza di servizi decisoria, che ha fatto proprie le osservazioni e le prescrizioni formulate dai soggetti ed enti partecipanti:

- Comune di San Michele al Tagliamento - nota prot. 20100021810 del 16.6.2010;
- Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - Padova: nota del 16.6.2010 **Allegato A1**;
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale- nota prot. 4518 del 28.7.2010- **allegato A2**;
- Arpav - Dipartimento Provinciale di Venezia - nota prot. 91561 del 26.7.2010;
- Caibt - nota prot. 690 del 21.6.2010, **allegato A3**;
- Unità di Progetto Energia - Regione del Veneto - nota 402333 del 23.7.2010- **allegato A4**;
- Veneto Strade - nota prot. 25458 del 28.7.2010.

In particolare, nell'ambito di tale conferenza:

- per quanto riguarda le modalità di scavo dell'attraversamento della SP 74 e della strada Armentarezza, la conferenza precisa che dovranno avvenire rispettivamente con scavo teleguidato e scavo a cielo aperto, come specificato nelle tavole di progetto;
- si precisa che la posa del cavo, nel tratto di attraversamento del canale consorziale Armentarezza, anziché a ml. 3 di profondità sarà posizionata a circa ml. 0.7/0.8, come già riportato alla tavola B4.2 prodotta in conferenza e concordato preliminarmente alla conferenza stessa con Enel ed il Consorzio di Bonifica;
- relativamente alla fascia di rispetto della cabina, la conferenza ha ritenuto sufficiente il posizionamento di apposita cartellonistica informativa, come proposto da Arpav in sede di conferenza istruttoria specificando che la cartellonistica di segnalazione pericolo elettrico ed elettromagnetico dovrà indicare il divieto di permanenza oltre le 4 ore.
- l'accesso alla cabina dalla SP 74 dovrà essere presidiato da una sbarra, la cui tipologia e posizionamento saranno concordati con il Comune.

A conclusione quindi della Conferenza di Servizi del 29.07.2010, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 dlgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, nonché alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di connessione alla rete Enel subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'Allegato A comprendente tutte le prescrizioni indicate dagli Enti e strutture succitati, per quanto di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L.R. n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

VISTO il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la propria DGR n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

VISTA la propria DGR n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute delle Conferenze di servizi tenutesi il 22.6.2010 e il 29.7.2010, che si allegano per completezza (**Allegati A5 e A6**);

PRESO ATTO della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse;

PRESO ATTO che il terreno e i locali destinati al complesso di misura ed il locale di consegna saranno dati in concessione d'uso gratuito ad Enel Distribuzione, finché il collegamento alla sua centrale resterà in essere;]

delibera

1. di autorizzare Bibione Green Energy S.r.l. alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 935,55kWp e alla connessione (realizzazione dell'elettrodotto e della cabina) nel Comune di San Michele al Tagliamento VE, nonché di autorizzare ENEL Distribuzione Spa all'esercizio di tale impianto di connessione, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come previsto dagli elaborati del progetto elencati all'**Allegato B** e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, compreso l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della DGR n. 453 del 02.03.2010;

2. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i;

3. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati visti elencati nell' **allegato B** costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'**Allegato A** nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;

4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

5. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da Bibione Green Energy S.r.l..